

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LE MOLESTIE SUL POSTO DI LAVORO

Il Municipio di Locarno,

richiamato l'art. 30 del Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Locarno e dell'Azienda dell'acqua potabile del 27 novembre 1989/21 dicembre 1998,

risolve:

Art. 1 Principio

Le molestie sessuali e psicologiche sono vietate.

Art. 2 Definizioni e obiettivi

¹È considerata molestia sessuale sul posto di lavoro ogni tipo di comportamento a connotazione sessuale che lede la dignità di donne e uomini, in particolare:

- a) contatti fisici indesiderati;
- b) tentativi di avvicinamento abbinati a promesse di vantaggi o minacce;
- c) inviti indesiderati che celano intenzioni di ottenere favori sessuali;
- d) osservazioni, insinuazioni o commenti allusivi e imbarazzanti a carattere sessuale;
- e) presentazione o esposizione o invio di materiale pornografico;
- f) atti sessuali, coazione sessuale o violenza carnale.

Per valutare se si tratta effettivamente di molestia sessuale, determinante non è l'intenzione della persona che molesta, bensì il modo in cui il suo comportamento è recepito dalla persona interessata, ossia se questa lo avverte come desiderato o indesiderato.

²È considerata molestia psicologica ogni atteggiamento ostile che altera il clima di lavoro, in particolare comportamenti, parole, atti, gesti, scritti ripetuti e frequenti durante un certo periodo e con i quali una o più persone cercano di nuocere alla personalità, alla dignità o all'integrità fisica o psichica di una persona o di mettere in pericolo il suo posto di lavoro.

³È da considerarsi molestia anche ogni forma di ritorsione contro chiunque denunci comportamenti molestanti.

Art. 3 Campo di applicazione

¹Le denominazioni professionali utilizzate nella presente Ordinanza si intendono al maschile e al femminile.

²Le presenti disposizioni si applicano a tutti i dipendenti dell'Amministrazione comunale sottoposti al Regolamento organico dei dipendenti del Comune di Locarno e dell'Azienda dell'acqua potabile del 27 novembre 1989/21 dicembre 1998.

Art. 4
Tutela del collaboratore in caso di denuncia

¹Il Municipio tutela da eventuali rappresaglie chi denuncia una molestia, sia per averla subita, sia per esserne stato testimone.

²Eventuali casi sono gestiti con determinazione ma assicurando la privacy, in particolare a tutela della vittima.

Art. 5
Procedura e sanzioni

¹A dipendenza dell'entità della molestia, la soluzione può essere informale o formale:

a) procedura informale: dove ragionevolmente possibile, la situazione può essere risolta attraverso un dialogo tra le parti sin da subito se richiesto o successivamente se necessario, con la mediazione del servizio preposto;

b) procedura formale: negli altri casi che non si possono risolvere con procedura informale, il servizio preposto propone al Municipio l'apertura di un'inchiesta amministrativa, che può sfociare in un provvedimento disciplinare oppure in una disdetta.

²Restano riservate le procedure giudiziarie avviate dalla vittima delle molestie nei confronti dell'autore.

Art. 6
Abuso del diritto di reclamo

In caso di segnalazioni volutamente non veritiere, o nel caso di reclami infondati, ossia reclami per i quali in base allo stato probatorio non è possibile fornire prove sufficienti dell'esistenza di una molestia, non ci saranno conseguenze per la persona che ha inoltrato il reclamo, purché lo abbia fatto in buona fede. In caso contrario, potranno essere presi adeguati provvedimenti tesi a tutelare l'integrità di chi viene coinvolto ingiustamente.

Art. 7
Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Ordinanza adottata dal Municipio con ris. mun. n°. 3256 dell'11 ottobre 2022. Pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC dal 14 ottobre 2022 al 12 novembre 2022. Entrata in vigore: 13 novembre 2022.